



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

SENTENZA

N. 2660

Anno 2014

RUOLO GENERALE

N. _____/____

REPERTORIO

N. _____/14

DEPOSITATA IL

10/6/16

R.G. 73048/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano, Sezione 5^a, D.ssa Laura Maria Finazzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 73048/2013 R.G.

PROMOSSA DA

Maria Cristina Bruni, presso il cui studio in Milano, via Leopardi
n. 14, eleggono domicilio, giuste deleghe a margine del presente
atto

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

PREFETTO DI MILANO, rappresentato e difeso dalla D.ssa Simona
Pesole, dirigente dell'Area III quater, presso la Prefettura di
Milano, domiciliato in Milano, corso Monforte n. 31

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: opposizione ex art. 22 legge 689/1981

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in cancelleria, la parte ricorrente proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Milano avverso il verbale della Polizia Stradale n.700011166492 nei confronti del conducente di un autotreno di proprietà dell'opponente per violazione dell'art. 46 della legge n. 298 del 1974.

In cancelleria si costituiva il Prefetto di Milano, contestando gli assunti dell'opponente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice di Pace, dopo la discussione della causa, all'udienza del 24.2.2014, pronunciava la sentenza, con motivazione riservata.

Secondo l'opposta, il Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto avverso il verbale di contestazione elevato per violazioni diverse dal codice della strada non è ammessa opposizione diretta, non avendo esso efficacia di titolo esecutivo che acquisterebbe soltanto con l'emissione da parte del Prefetto dell'ordinanza ingiunzione.

La parte ricorrente ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace il verbale di contestazione per violazione dell'art. 46 della legge n. 298/1974 con consequenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Infatti il testo modificato di tale articolo (cfr. l'art. 18 del D.Lgs. n. 507 del 1999 concernente al titolo III la riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale) prevede espressamente che vanno osservate, quanto meno in ordine al "fermo", le norme di cui al capo I sezione II del titolo VI del codice della strada, ossia l'art. 214 comma IV che prevede il ricorso al Prefetto a norma dell'art. 203 dello stesso codice, proponibile, in alternativa, al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 205.

Ciò posto, questo giudicante ritiene che correttamente il ricorrente

abbia impugnato dinanzi al Giudice di Pace il verbale di contestazione in esame.

Passando all'esame del merito, occorre osservare, in ossequio a quanto affermato dalla Suprema Corte, che l'art. 46 della legge n. 298 del 1974, che punisce il trasporto eseguito in difetto del rilascio della relativa autorizzazione, non punisce il mancato materiale possesso dell'autorizzazione in discorso. Tale trasgressione, quindi, non si consuma nel momento in cui si sta effettuando un trasporto di merci senza autorizzazione, in quanto la licenza potrebbe essere in possesso del proprietario del mezzo e quindi il conducente potrebbe non avere la possibilità di esibirla ai verbalizzanti (cfr. Cass.civ., sez. II, n. 12697/07).

Invero la lettera della norma è inequivoca: *"chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito..."*.

La norma indica chiaramente il concetto non di mancato possesso, ma di mancato rilascio del documento.

Pertanto, risultando il regolare rilascio della licenza, come esibito dalla parte ricorrente e come prodotto in copia, il ricorso deve essere accolto e il verbale opposto annullato (cfr. docc. 5-7 fascicolo ricorrente).

Quanto alle spese si ritiene equo compensarle, stante la natura e la novità della materia trattata, anche in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali al riguardo.

A seguito della modifica dell'art. 118 disp.att.Cpc., apportata dal D.L. n. 69 del 21.6.2013, la presente motivazione è stata redatta mediante "... la concisa esposizione dei fatti decisivi e dei

principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa...".

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale impugnato n.7000111664912;
- spese compensate.

Così deciso in Milano, 24 febbraio 2014

Il Giudice di Pace

d.ssa Laura Maria Finazzi

